

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2478}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FILIPPINI, BONINO, GALLI, ENRICO TESTA, RIZZI, BIONDI, DE PAOLI, RONCHI, ACCIARO, ABBRUZZESE, ALBERINI, PIERO MARIO ANGELINI, ENZO BALOCCHI, BATTISTUZZI, BOTTA, BOATO, BUONTEMPO, CERUTTI, CICCIOMESSERE, CILIBERTI, DE BENETTI, DEL BUE, DEL PENNINO, FERRARINI, FORLEO, SALVATORE GRILLO, LANDI, MACCHERONI, MAMMÌ, MATTIOLI, MARIANETTI, NONNE, PIERONI, POGGIOLINI, PRATESI, RAPAGNÀ, ROMEO, MARIA ANTONIETTA SARTORI, STRADA, TARADASH, VISCARDI, ELIO VITO, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO

Istituzione del Servizio nazionale per la protezione ambientale

Presentata il 30 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo l'opinione di osservatori ed operatori, gravi carenze delle attività di controllo e l'assoluta mancanza di supporto tecnico-scientifico per la prevenzione sono i principali fattori di crisi della politica ambientale in Italia.

Sono due facce dello stesso problema, che vanno affrontate in modo unitario. Le attività tecnico-scientifiche di controllo ambientale, infatti, non sono separabili da quelle di prevenzione. Per poter operare, la pubblica amministrazione ha bisogno di strutture in grado di acquisire, elaborare e diffondere informazioni affidabili sullo stato dell'ambiente e sui fenomeni di

inquinamento; di monitorare l'applicazione delle normative e di riportare al centro le difficoltà applicative che si verificano alla periferia; di individuare i comportamenti scorretti degli operatori; di identificare le cause delle crisi ambientali e gli elementi tecnico-scientifici per le azioni di tutela, prevenzione e risanamento.

Queste attività sono indispensabili per passare dalla fase delle decisioni a quella dell'attuazione, della gestione e del controllo. Succede invece che, malgrado esista dal 1983 un Ministro dell'ambiente e dal 1986 funzioni il relativo Ministero, l'amministrazione centrale non disponga

di organi tecnici in materia ambientale. Una carenza strutturale che inficia lo sforzo prodotto in questi anni per dotare il Paese di un'organica politica di tutela ambientale. Così, a una produzione legislativa sempre più imponente corrisponde un sostanziale blocco di operatività, e ciò getta discredito sulle stesse leggi.

La crisi colpisce tutti i livelli di responsabilità, a cominciare da quelli regionali, provinciali e comunali, dove ai poteri attribuiti quasi mai corrispondono adeguate possibilità e capacità di esercitarli seriamente. Più che una politica, cresce perciò l'agitazione, con misure disorganiche che inseguono emergenze, denunce, leggi e ordinanze. Simili carenze strutturali non possono essere superate con semplici atti di volontà: occorre invece una vigorosa riforma che assicuri al Paese efficienti strutture tecnico-scientifiche di controllo e prevenzione in materia ambientale. Si tratta di un obiettivo prioritario, in quanto condizione indispensabile di credibilità ed operatività a qualsiasi livello di governo, centrale e periferico.

Altri fatti concorrono a rendere improcrastinabile una riforma. Nel biennio 1991-1992 un'ampia coalizione politica, organizzata dall'associazione ambientalista « Amici della Terra/Italia », ha realizzato un'iniziativa referendaria volta ad abrogare la legislazione esistente (vari articoli della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante « Istituzione del Servizio sanitario nazionale ») in materia di controlli e prevenzione ambientali ed avviare così la riforma del settore. Dopo la raccolta di circa 700.000 firme nella consultazione popolare del 18-19 aprile 1993 il referendum ha ottenuto l'82 per cento di voti favorevoli.

Il referendum rappresenta l'ultimo e più stringente episodio di un processo di elaborazione che ha già prodotto alcune iniziative. Nello *Studio per l'elaborazione del programma triennale sui rifiuti*, predisposto nel 1989 dagli « Amici della Terra » con il supporto tecnico-scientifico dell'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), per incarico del Ministro dell'ambiente, si identifi-

cava « l'azione a priorità massima » nella creazione di un efficiente servizio di controlli e di supporto tecnico-scientifico alla programmazione, e si invitava il Ministro a procedere alla costituzione di una Agenzia nazionale per la protezione ambientale. Successivamente, il Ministro dell'ambiente elaborava alcuni progetti di legge in materia, rimasti sfortunatamente senza esito. Il problema appare oggi ricompreso tra gli impegni del nuovo Governo.

La presente proposta di legge è stata preparata con l'ausilio degli « Amici della Terra », tenendo conto delle precedenti elaborazioni, e comporta una profonda modifica dell'attuale legislazione.

Un'ulteriore spinta a operare viene dalla Comunità economica europea che nel 1990 ha deciso l'istituzione di un'Agenzia europea per l'ambiente (regolamento 90/1210/CEE, del Consiglio, del 7 maggio 1990). Anche se l'entrata in vigore del regolamento è sospesa a causa del disaccordo sulla sede dell'agenzia stessa, nella breve prospettiva si pongono agli Stati membri problemi di adempimento e di armonizzazione, che per l'Italia appaiono particolarmente onerosi. In assenza di una riforma, ad esempio, quale organismo italiano potrebbe agire da serio e credibile riferimento nazionale?

Il primo compito dell'Agenzia europea è di attuare una rete comunitaria per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati ambientali. Il che comporta in primo luogo che, a livello nazionale, i dati esistono, siano validi e comparabili... Ebbene, chi non ricorda le infinite diatribe sulla completezza e attendibilità, ad esempio, delle misure sulle acque di balneazione o sulle emissioni atmosferiche? Ancor più impegnativi i compiti che, nella media prospettiva, il Consiglio assegna all'agenzia europea nel campo della prevenzione e del controllo ambientali. Se il regolamento CEE si applicasse subito, tra i maggiori Stati membri della Comunità solo l'Italia sarebbe sprovvista di strutture nazionali di riferimento.

Di tutela e prevenzione ambientali, intese in senso globale e non settoriale, trattano due leggi che risultano tra loro con-

traddittorie. Ne tratta in primo luogo la legge n. 833 del 1978, che, all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), attribuisce al Servizio sanitario nazionale « la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque, del suolo ». Successivamente, la legge 8 luglio 1986, n. 349, istituendo il Ministero dell'ambiente, gli ha ovviamente attribuito le competenze nel campo della protezione ambientale ma, con scarsa attenzione per gli strumenti operativi, ha lasciato in piedi il sistema delineato anni prima dalla legge di riforma sanitaria. Le due leggi configurano dunque un potenziale conflitto di competenza tra il Ministero della sanità e quello dell'ambiente. Di fatto non esiste su scala nazionale alcun servizio tecnico-scientifico di controllo e prevenzione ambientali, mentre le uniche strutture esistenti operano in modo non coordinato su scala locale e sono impropriamente inserite in un settore, quello sanitario, che ha diversi fini istituzionali.

Trattandosi di una lacuna decisiva, tale da configurare un vero e proprio blocco delle politiche ambientali, il Ministero dell'ambiente e diverse regioni hanno tentato operazioni di « vicaria-mento » attraverso accordi di programma con l'ENEA, mentre le strutture sanitarie dedicate inseguivano faticosamente, senza coordinamento, né programmazione, né risorse adeguate, le incombenze imposte dal corpo sempre più pesante delle leggi ambientali. Gli esiti mediocri di questi tentativi dimostrano che il problema va risolto in modo pieno e innovativo a livello centrale e periferico.

La legge n. 833 del 1978 affida ai presidi multizonali di prevenzione (PMP) le attività tecnico-scientifiche necessarie alla conduzione dei controlli della qualità ambientale. Le regioni, cui compete l'attività sanitaria sul territorio, hanno provveduto a dare attuazione al dettato legislativo spesso con ritardi di anni e talora con modalità disomogenee e insufficienti. I PMP derivano dagli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi (LIP), con l'aggiunta delle componenti periferiche di due enti nazionali - l'Ente nazionale per la

prevenzione degli infortuni (ENPI) e l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) - disciolti nel quadro di un altro aspetto della riforma sanitaria che ha portato alla nascita dell'Istituto superiore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ISPESL). È interessante notare che l'ISPESL è divenuto, insieme con l'Istituto superiore di sanità (ISS), organo di consulenza del Ministero della sanità. L'ISPESL ha peraltro incontrato una serie di problemi programmatici, gestionali e di personale che hanno reso necessaria una sua riforma.

In taluni casi, nei PMP sono confluiti anche componenti quantitativamente (ma non programmaticamente) meno rilevanti, come alcuni laboratori tecnici comunali (nel caso di Roma, il laboratorio per il controllo delle acque potabili), nonché le competenze di figure scomparse, come quelle per la radioprotezione, prima di pertinenza dei medici provinciali.

Attualmente i PMP sono 105, con circa 5.200 addetti. È pressoché l'unico dato preciso di cui si disponga, grazie all'indagine conoscitiva condotta tra il 1988 e il 1989 dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati (cfr. Tabella A). Per il resto le informazioni sono alquanto vaghe e neanche la Commissione parlamentare è riuscita a fare luce.

Nella pratica, in quanto erede dell'ex LIP, l'organo tecnico PMP è nato con competenze territoriali provinciali (solo cinque PMP in zone settentrionali hanno carattere subprovinciale), ma la responsabilità della sua gestione è stata affidata ad una unità sanitaria locale - l'attore sanitario « di base » - con competenze comunali o circoscrizionali. La USL è stata poi scelta con criteri di casualità, in base alla localizzazione della principale componente costitutiva del PMP, ossia l'ex LIP. Nel caso di Roma, la legge regionale ha prodotto il caso grottesco di un PMP affidato in « condominio concertuale » a ben due USL (le attuali RM/1 e RM/5), quelle cioè in cui risiedono le due componenti principali: ENPI-ANCC e LIP. C'è quindi discordanza tra il PMP e il suo gestore USL per quel che riguarda le competenze territo-

riali e ciò è causa di notevoli malfunzionamenti. Oltretutto l'esperienza ha dimostrato che lo stesso ambito provinciale è *sottodimensionato rispetto alla diffusione territoriale delle « matrici »* (acqua, aria, suolo, ecc.) su cui devono essere eseguiti i controlli, nonché al grado di specializzazione necessario per determinate tematiche ambientali. Non a caso le migliori legislazioni regionali hanno dovuto individuare, per alcuni settori di particolare interesse, dei « *super-PMP finalizzati* » (ad esempio, il PMP di Piacenza specializzato in radioprotezione, in riferimento alla centrale elettronucleare di Caorso).

La situazione è ulteriormente complicata dalla confusione di competenze e da possibili sovrapposizioni di attività e committenze. Il sindaco permane « *ufficiale sanitario sul territorio* » e, insieme con l'assessore comunale alla sanità (che nelle grandi città è responsabile del coordinamento delle USL, mentre altre competenze spettano all'assessore per il traffico e all'assessore per l'ambiente), deve coesistere con le USL (fra cui quella che gestisce il PMP), con la provincia, con la regione e relativo corredo di assemblee, *commissioni, giunte, assessorati vari*.

Né le USL sono state ferme, dato che, in attuazione della riforma sanitaria, hanno proceduto a costituire i propri servizi (per l'igiene ambientale, la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, i problemi veterinari; non tutte le USL hanno costituito tutti e tre i servizi, ma quasi tutte ne hanno almeno due). Questi servizi svolgono in linea di massima attività istruttorie e ispettive e si rivolgono al PMP per misure e analisi. Nelle grandi città possono inoltre esistere anche servizi « *interzonali* », ossia per più USL. Possono infine interagire con i PMP molti altri attori: autorità di bacino, comunità montane, consorzi intercomunali, aziende municipali e regionali, ministeri, servizi tecnici nazionali, magistratura, enti nazionali di consulenza e ricerca (ISS, ISPESL, CNR, ENEA, università), istituti zooprofilattici, nucleo operativo ecologico dei carabinieri, guardie forestali, capitanerie di porto, eccetera.

Si arriva così al nodo del malfunzionamento dei PMP nei riguardi sia dei controlli sia dell'attività di prevenzione. Le cause e le responsabilità della crisi sono molteplici, ma è opinione diffusa che il sistema stabilito dalla legge n. 833 del 1978 le abbia esasperate, congelando la situazione degli anni '70 e impedendone l'evoluzione.

Il difetto non sta negli obiettivi, che anzi erano allora molto avanzati: la prevenzione ambientale rappresentava alla fine degli anni Settanta, quando è stata varata la legge, una novità assoluta in campo politico, di cui non erano note né le reali caratteristiche né la portata. Un'anticipazione meritoria, dunque, da parte del legislatore, che è stata però vanificata dalle soluzioni tecniche adottate e dal posizionamento delle attività di carattere ambientale nell'ambito ristretto della sanità.

Impressiona il groviglio burocratico in cui è stata inserita l'attività dei PMP, come pure i danni provocati dall'affidamento delle strutture tecniche ambientali a gestori — le USL — il cui compito principale e assillante è di far funzionare ospedali e ambulatori. Fin dall'inizio, inevitabilmente, le attività ambientali sono apparse come appendici minori del settore sanitario.

Se poi si considera il bilancio drammaticamente negativo delle USL nel campo loro proprio, che fa della sanità uno dei punti di più acuta crisi di tutta la pubblica amministrazione, si capisce perché le attività ambientali siano ridotte ad un ruolo sempre più marginale e soffrano pesantemente di tutte le disfunzioni delle USL, dalle perverse procedure burocratiche alla lottizzazione dei comitati di gestione, dalla confusione di competenze ai cronici problemi di bilancio.

È molto difficile sapere quali siano i fondi a disposizione dei PMP, data la difficoltà di distinguere persino i fondi all'interno delle stesse USL. Neanche la Commissione d'indagine parlamentare è riuscita a reperire i dati. Le stime correnti danno valori oscillanti dal 2 per cento al 10 per cento del fondo sanitario per tutte le attività mediche, igieniche e ambientali

dedicate alla prevenzione. Secondo talune valutazioni, non più dello 0,25 per cento della spesa sanitaria sarebbe destinato ai PMP.

Sta di fatto che, nella maggioranza dei casi, a parte lodevoli eccezioni anche regionali, la dotazione strumentale e talora di personale dei PMP è rimasta quella avuta in dote, quindici anni fa, dagli enti disciolti dalla citata legge n. 833 del 1978.

Oltre all'insufficienza e alla precarietà delle risorse pesa la mancanza di indirizzi programmatici e di coordinamento, a livello regionale e nazionale, per i quali le USL sono istituzionalmente inadatte. Né la committenza politica ha funzionato meglio. A parte talune emergenze sono rari i casi in cui le regioni e gli enti locali hanno posto ai PMP richieste precise e congrue. I presidi si sono perciò limitati, anche con grande abnegazione da parte del personale, ad agire da « cani da guardia » della normativa esistente. Non è un caso che taluni operatori dei PMP abbiano finito per individuare come unica committenza credibile la magistratura, a sua volta priva di adeguati bracci tecnico-operativi.

Peggio ancora, gli enti locali, carenti nella committenza, hanno spesso mostrato la tendenza a interferire nelle scelte tecniche (ad esempio, il disegno delle reti e la puntuale localizzazione delle centraline di monitoraggio), oppure a indurre campagne estemporanee di ispezione e repressione degli abusi.

Altre sensibili distorsioni sono state prodotte dalla subordinazione delle attività ambientali a una burocrazia tipicamente medica.

Le attività dei PMP si basano soprattutto sul lavoro portato avanti dai chimici igienisti — una categoria benemerita, perché ha essenzialmente retto i PMP in questa situazione — per le analisi sull'aria e sull'acqua (in genere, limitatamente all'acqua potabile e di balneazione) e dagli ingegneri per l'impiantistica-antinfortunistica (spesso limitata ai controlli di ascensori, caldaie, eccetera, secondo la tradizione dell'ex ENPI e dell'ex ANCC). Una certa attenzione viene poi posta all'igiene sul lavoro o in ambienti confinati, che diviene però assai scarsa per ciò che ri-

guarda, ad esempio, l'antinfortunistica nei cantieri (come ben sanno i lavoratori edili, i cui sindacati sono stati costretti in certi casi a ricorrere alle prefetture per la creazione di « task force » *ad hoc*). Ma, salvo lodevoli eccezioni, sono scarse le attività di fisica ambientale (radiazioni, campi magnetici, rumore, eccetera), che è addirittura non citata come campo di intervento da alcune leggi regionali. Mancano quasi del tutto attività riguardanti lo stato dell'ambiente, i modelli di diffusione dei contaminanti nelle « matrici » e sul territorio, le analisi degli effetti sulla flora, sulla fauna e sull'uomo stesso inteso come parte della biosfera. In sintesi, analisi, studi e controlli decrescono man mano che ci si allontana dagli aspetti igienici e ci si avvicina a quelli ambientali.

Il malfunzionamento del sistema creato dalla legge n. 833 del 1978 ha suscitato proposte ricorrenti di restaurazione della situazione precedente, con la restituzione alle province delle strutture tecniche confluite nei PMP. L'approvazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha attribuito alle province compiti di tutela ambientale, ha rafforzato queste tendenze, che di recente hanno trovato espressione anche in Parlamento.

Il problema non è ben posto: non si tratta di tornare al passato, ma di adeguare il sistema alle esigenze che sono maturate negli ultimi anni e ai nuovi indirizzi legislativi che ne sono derivati. L'esperienza dimostra che le strutture tecnico-scientifiche per la prevenzione e i controlli ambientali risentono negativamente dell'inserimento nel Servizio sanitario nazionale, non possono essere adeguatamente gestite da singole USL e nemmeno da enti locali subregionali ed hanno bisogno di un centro nazionale di coordinamento.

A questi problemi ha dato risposta il *referendum* che abroga le norme sulla dipendenza dei PMP dalle USL e l'attribuzione della prevenzione ambientale al Servizio sanitario nazionale.

Più in generale, il *referendum* promosso dagli « Amici della Terra » pone un'esigenza di razionalizzazione e adeguamento della legislazione in materia che, come s'è

visto, è carente e disomogenea fino all'aperta contraddizione, con le competenze di prevenzione ambientale attribuite al Ministero dell'ambiente, mentre le relative strutture tecniche competono al Ministero della sanità.

Gli anni che intercorrono tra la legge n. 833 del 1978 e la legge 8 luglio 1986, n. 349 sono quelli che hanno registrato il progressivo affermarsi della questione ambientale fino alla creazione, appunto, di un referente istituzionale unico in materia di ambiente. Sicché l'approccio « pre-ambientalista », ossia strettamente sanitario, della legge n. 833 del 1978 appare oggi inadeguato sotto tutti i punti di vista, a cominciare da quello scientifico, alle esigenze di una moderna politica ambientale.

Ciò non implica, ovviamente, un disconoscimento dei meriti storici degli operatori sanitari nell'avvio delle prime politiche di prevenzione ambientale. Furono i grandi igienisti nella seconda metà del secolo scorso a gettare le basi di alcune delle principali infrastrutture della città moderna, dai sistemi fognari alla distribuzione dell'acqua potabile. Allo stesso modo sono state prevalentemente le esigenze igienico-sanitarie a ispirare la prima legislazione di rilevanza ambientale.

Tuttavia su questa realtà storica la legge n. 833 del 1978 ha innestato un equivoco di tipo ideologico, dovuto all'insufficiente sviluppo negli anni Settanta di un cultura ambientalista. L'equivoco nasce dal modo in cui è stato interpretato il principio secondo cui la prevenzione è un aspetto inseparabile dell'intervento sanitario, che arriva fino alla cura ed alla riabilitazione, e rappresenta anzi l'obiettivo principale per la tutela dello stato di salute. Il principio è in sé incontestabile ma, oltre a confusioni di terminologia (tra prevenzione primaria e non, tra prevenzione e profilassi), ne è stata tratta l'errata deduzione che tutta l'attività di prevenzione, compresa quella ambientale, spetti alle strutture sanitarie e debba essere diretta dalla professione medica. Ciò è certamente vero se per prevenzione si intendono, ad esempio, le visite di controllo per la diagnosi precoce dei tumori o gli aspetti di medicina del lavoro; è in parte vero per

alcuni problemi tipicamente igienici; ma è assai dubbio per la conduzione di misure fisiche e chimiche sulle « matrici » acqua e atmosfera; ed è certamente assurdo se le attività riguardano, ad esempio, la modellistica della diffusione dei contaminanti nell'ambiente o addirittura il complesso delle indicazioni tecniche per le azioni di risanamento (in cui la professione medica è solo una delle tante componenti tecnico-scientifiche). Acquedotti, depuratori, etichettature, risparmio energetico, sviluppo di « tecnologie pulite », misure per la riduzione dei rifiuti o delle emissioni, viabilità, effetto serra, difesa della diversità biologica, parchi e riserve, deforestazione... In base a quale principio gli interventi in queste materie dovrebbero essere ricondotti alla professione medica? Solo una estraneità culturale rispetto alle tematiche ambientali potrebbe giustificare simili impostazioni, come dire, « pan-sanitarie ».

Alla luce di queste considerazioni, appare chiaro che il decreto legislativo sulla sanità del 30 dicembre 1992, n. 502, introduce, all'articolo 7, innovazioni che vanno nella direzione indicata dai promotori del referendum. Il decreto infatti prevede che gli attuali presidi multizonali di prevenzione vengano riorganizzati su scala regionale e siano gestiti, non più dalle USL, ma da « un apposito organismo per la prevenzione, unico in tutto il territorio regionale », dotato di personalità giuridica e autonomia. Viene così annullato il ruolo centrale delle USL nella gestione dei presidi e si stabilisce anzi che spetti ai presidi stessi il coordinamento tecnico dei servizi di prevenzione delle USL.

Si tratta dunque di un primo passo nella direzione giusta. Tuttavia il decreto non fornisce risposte alle questioni principali poste dal referendum e dalle esigenze stesse di sviluppo della politica ambientale. Come si evince anche dalla ordinanza dell'11 gennaio 1993 con cui l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha modificato il quesito referendario a seguito dell'approvazione del decreto della sanità, permangono « margini di ambiguità o di interferenza » che

« possono consentire l'individuazione di lacune ed incongruenze suscettibili di rilievo sul piano legislativo generale ». Bisogna dunque portare a compimento la riforma legislativa, solo iniziata con il decreto sulla sanità, e ciò sia attraverso una legislazione regionale che sganci definitivamente i nuovi organismi regionali per la prevenzione ambientale da ambigui raccordi con il servizio sanitario, sia con l'istituzione di un'Agenzia centrale di protezione ambientale che colmi il vuoto oggi esistente sul piano nazionale e garantisca agli organismi regionali la necessaria unità di indirizzo e coordinamento.

* * *

La presente proposta di legge costituisce il primo tentativo organico e approfondito di dotare il Paese di un sistema tecnico-scientifico di protezione ambientale di livello europeo.

All'articolo 1 viene istituito il Servizio nazionale per la protezione ambientale, come unico organo di consulenza tecnico-scientifica in materia, articolato in un'Agenzia centrale e in agenzie regionali. Si è avuto cura di evitare un'artificiosa e improduttiva separazione tra le attività conoscitiva, di controllo e di prevenzione.

Le attribuzioni del Servizio sono precisate e analiticamente elencate all'articolo 3.

Particolare cura è stata posta nella definizione dell'attività conoscitiva e di informazione al pubblico, per la sua importanza strategica ai fini del controllo e della prevenzione e in quanto scopo principale dell'Agenzia europea per l'ambiente (articolo 4). Da sottolineare l'importanza del coordinamento delle diverse fonti di informazione, la loro integrazione nel Sistema statistico nazionale e l'armonizzazione con le metodologie e gli obiettivi adottati dall'Eurostat e dall'Agenzia europea. Vengono inoltre garantite la razionalizzazione e la verifica dal punto di vista tecnico-scientifico delle attività di informazione al pubblico e di educazione ambientale, al fine di rispondere alla generale attesa di un salto di qualità e di efficacia in questi settori.

Da segnalare l'articolo 3, comma 1, lettera f), che tende a garantire un adeguato e credibile supporto tecnico-scientifico alle azioni per il risarcimento del danno ambientale e ad evitare, attraverso la devoluzione del risarcimento al Servizio, possibili strumentalizzazioni dell'azione civile.

La disponibilità dei dati delle diverse fonti è stabilita all'articolo 5.

L'attribuzione di taluni compiti al Servizio è controversa dal punto di vista scientifico, per l'oggettiva difficoltà di tracciare in riferimento ad essi confini netti tra il settore sanitario e quello ambientale. Ci si riferisce soprattutto agli alimenti, ai cosmetici e agli ambienti confinati. La scelta qui compiuta (articolo 1, comma 4) è dovuta a due ordini di motivi: la difficoltà della separazione, sul piano scientifico e delle competenze, di queste « matrici » dalle altre (ad esempio, l'acqua; dove anche sarebbe difficile separare, ad esempio, l'acqua potabile da quella balneabile, dall'acqua « nell'ambiente »); e la storia stessa delle competenze dei PMP. Analogo problema potrebbe porsi per l'igiene degli ambienti di lavoro che, sul piano tecnico, è difficile distinguere dall'igiene degli ambienti confinati, la quale a sua volta non può non essere collegata all'inquinamento atmosferico (la qualità dell'aria si pone come problema all'interno come all'esterno degli edifici, e la « matrice » stessa è chiaramente in comunicazione). Su questi punti la presente proposta intende stimolare un adeguato approfondimento in sede parlamentare.

Occorre sottolineare che l'istituzione del Servizio non comporta una sottrazione di competenze alle regioni e agli enti locali, ma ha lo scopo di garantire un adeguato « braccio » tecnico-scientifico a tutti i livelli di governo.

Si cerca peraltro, nella presente proposta, di realizzare una chiara distinzione tra i compiti delle strutture decisionali centrali e periferiche e le specifiche e autonome responsabilità assegnate al livello tecnico, di fronte sia all'autorità sia all'opinione pubblica.

Si è tenuta inoltre presente la necessità di una direzione centrale unitaria sia per le azioni tecniche di protezione ambientale di rilevanza nazionale, sia per l'omogeneizzazione dei metodi e delle misure (che ormai vanno oltre lo stesso livello europeo), sia per la ricerca scientifica specialistica.

Il sistema delineato è quello di una rete di agenzie regionali coordinate da un'agenzia centrale, che costituisce anche il riferimento nazionale della Agenzia europea per l'ambiente (per quest'ultimo punto, si veda l'articolo 7, comma 5).

L'unità di indirizzo e il coordinamento dell'azione amministrativa nel settore della protezione ambientale sono assicurati con le modalità stabilite all'articolo 2; mentre l'articolo 6 prevede la delega al Governo per il riordinamento delle competenze amministrative in materia.

Il Servizio è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente: l'esigenza di razionalizzazione legislativa, che induce a individuare nel Ministero cui è attribuita la competenza della prevenzione ambientale il referente diretto del Servizio stesso, ha fatto scartare l'altra ipotesi, pur teoricamente praticabile, di un posizionamento tra i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183. Esperienze significative in altri Paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, confermano l'opportunità di non lasciare l'organo tecnico ambientale privo di un diretto referente politico.

L'Agenzia centrale per la protezione ambientale (articolo 7) è un organo snello, con non più di 600 addetti, dotato di autonomia scientifica e gestionale. Si tratta di un compromesso ragionevole tra le esigenze ampie del modello di agenzia proposto e le competenze e le risorse realmente disponibili nel Paese. L'Agenzia centrale esplica le funzioni di interesse nazionale e internazionale che la legge attribuisce al Servizio nazionale per la protezione ambientale; ed ha poteri di indirizzo e coordinamento tecnici nei confronti delle agenzie regionali.

L'ordinamento dell'Agenzia centrale, di cui all'articolo 8, ricalca quello degli enti pubblici di ricerca, sia perché è il modello più appropriato disponibile in campo nazionale, sia per tener conto del ruolo centrale della ricerca, sia perché appare il più funzionale alle attività che la Comunità assegna all'Agenzia europea. Lo scopo è di evitare appesantimenti burocratici e di garantire l'efficacia dell'azione. I rapporti tra consiglio di amministrazione e direttore generale si ispirano all'ordinamento dell'Agenzia europea.

Il ricorso, in sede di prima attuazione e per consentire un rapido avvio delle attività, al personale di altri enti e, in particolare, dell'ENEA (articolo 11) appare oggi un passo obbligato.

In primo luogo, sembra esistere un vasto consenso sul fatto che sia proprio tale ente — insieme con specifici settori dell'ISPESL e dell'Istituto superiore di sanità — a possedere attualmente le necessarie competenze professionali e operative; sicché sarebbe inspiegabile la rinuncia a un'appropriate utilizzazione di risorse già garantite con denaro pubblico. Come si vedrà più avanti, la stessa filosofia — evitare sprechi e doppioni, utilizzando al meglio l'esistente — ispira anche le norme sulle strutture regionali operanti sul territorio.

In secondo luogo, la creazione *ex novo* di un ente e il suo funzionamento a regime richiederebbero anni di attesa, mentre è di assoluta urgenza colmare il vuoto di attività esistente a livello nazionale ed assicurare le funzioni di indirizzo e coordinamento dei centri operativi regionali.

A tal fine, per la struttura provvisoria di servizio sono previste le stesse garanzie di autonomia che la legge prevede per l'ENEA-DISP (articolo 11, comma 2).

Le agenzie regionali per la protezione ambientale (articolo 9) sono istituite dalle regioni, che ne garantiscono l'autonomia scientifica e gestionale e la capacità di autoprogrammazione, in armonia con l'ordinamento dell'Agenzia centrale. Le agenzie regionali esplicano nel proprio ambito territoriale le funzioni che la legge attribuisce al Servizio nazionale per la protezione ambientale. In esse vengono incor-

porati i presidi multizonali di prevenzione, così come riorganizzati sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo sulla sanità, del 30 dicembre 1992, n. 502 (circa 5.220 dipendenti, secondo dati 1989). Si è voluto in tal modo riprendere il processo di riorganizzazione di queste strutture avviato dal citato decreto, armonizzandolo con il quadro nazionale tracciato nella presente proposta.

L'articolo 10 stabilisce che, ai fini del trattamento giuridico ed economico del personale del Servizio si applicano le norme valide per l'ENEA.

All'articolo 12, il fabbisogno finanziario dell'Agenzia centrale è calcolato in 110 miliardi annui, sulla base di costi *standard* degli enti di ricerca che includono retribuzioni, spese per il funzionamento e investimenti per la ricerca. All'onere derivante dall'istituzione dell'Agenzia centrale, come anche delle agenzie regionali, si provvede con corrispondenti riduzioni delle somme iscritte, rispettivamente, nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali a favore degli enti di provenienza del personale e delle strutture impegnate.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella A

Personale complessivamente operante nei servizi e presidi di prevenzione

Regioni e Province autonome	Igiene pubblica e ambientale (A)		Tutela salute luoghi lavoro (B)		Totale (A + B)		Igiene veterinaria (C)		Totale (A + B + C)		Presidi multipli di prevenzione (D)		Totale (A + B + C + D)	
	serv.	addetti	serv.	addetti	serv.	addetti	serv.	addetti	serv.	addetti	serv.	addetti	serv.	addetti
Valle d'Aosta (2)	1	29		28	1	37	1	39	2	96	1	62	3	138
Piemonte (1)	non quant.	728	non quant.	223	non quant.	953	non quant.	754	non quant.	1707	non quant.	373	non quant.	2080
Liguria (2)	79	2062	unif.	437	79	2319	82	745	161	3264	9	847	170	4111
Lombardia (2)	1	20	1	7	2	27	1	42	3	69	1	38	4	107
Bolzano (2)														
Trento (2)					1	75	1	65	2	138	1	68	3	206
Friuli-Venezia Giulia (2)	12	330	6	46	18	376	12	138	30	514	4	202	34	716
Veneto (2)	36	776	25	301	61	1077	36	502	97	1579	7	348	104	1927
Emilia Romagna (1)	41	1445	41	397	82	1842	41	741	123	2583	9	343	132	3126
Toscana (2)	40	639	40	331	80	1170	40	381	120	1551	10	468	130	2019
Marche (1)	24	253	unif.	42	24	295	24	305	48	600	4	223	52	825
Umbria (2)	12		12		24	285	12	111	36	396	2	110	38	506
Lazio (1)	51	212	31	195	102	407	44	190	146	597	5	368	151	965
Abruzzo (1)	15		15		30	352	15	166	45	518	1	106	45	518
Molise (2)	7	120	7	41	14	161	7	63	21	224	2	22	22	330
Campania (1)	61	311	10	103	71	414	61	199	132	615	6	131	138	744
Basilicata (2)	7		unif.	7	7	241	7	107	14	348	2	99	16	447
Puglia (1)	55	512	4	109	59	621	55	323	114	944	5	332	119	1276
Calabria (1)														
Sicilia (1)	62	1153	5	92	67	1245	58	623	125	1868	9	452	134	2320
Sardegna (2)	22		unif.		22	532	22	230	44	762	5	148	49	910
Totale	546	8590	217	2574	764	13415	539	5894	1303	19309	85	5220	1388	24529

(1) Al 31 dicembre 1987 (2) Al 31 dicembre 1988 (3) Dati non pervenuti.

FONTE: "La rete di prevenzione dei rischi produttivi, lavorativi e ambientali", Indagine conoscitiva e relazione tecnica della Commissione affari sociali, Camera dei deputati, 1989

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Servizio nazionale per la protezione ambientale).

1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, il Servizio nazionale per la protezione ambientale, di seguito denominato « Servizio ».

2. Il Servizio si articola nell'Agenzia centrale per la protezione ambientale e nelle agenzie regionali per la protezione ambientale.

3. Del Servizio si avvalgono direttamente l'amministrazione centrale e periferica dello Stato, nonché le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici.

4. Il Servizio è l'organo di consulenza tecnico-scientifica delle istituzioni pubbliche indicate al comma 3 nel settore della protezione dell'ambiente. A tal fine il Servizio ha competenza in ordine alla conoscenza, al controllo, alla prevenzione, al recupero ed alla informazione sullo stato dell'ambiente, in esso intendendosi comprese le componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi, i fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento, gli ambienti confinati, la contaminazione degli alimenti, dei cosmetici e di altri oggetti d'uso personale da agenti fisici, chimici e biologici.

5. Al Servizio sono devolute le competenze in materia ambientale, quali definite al comma 4, già attribuite al Servizio sanitario nazionale dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Restano ferme le competenze altrimenti attribuite alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato o delegate alle regioni ed agli altri enti locali.

ART. 2.

(Indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa).

1. Al fine di assicurare l'unità di indirizzo e il coordinamento dell'azione am-

ministrativa nel settore della protezione ambientale, il Consiglio dei ministri adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le opportune deliberazioni.

ART. 3.

(Attribuzioni del Servizio nazionale per la protezione ambientale).

1. Il Servizio ha le seguenti attribuzioni:

a) svolge l'attività conoscitiva e d'informazione, secondo quanto specificato all'articolo 4;

b) realizza le iniziative, finanziate con le risorse di cui alle leggi 11 marzo 1988, n. 67 e 28 agosto 1989, n. 305, relativamente al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, in raccordo con il sistema informativo unico di competenza dei servizi tecnici nazionali di cui al comma 5 dell'articolo 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) formula agli organi competenti proposte e rende pareri tecnici concernenti gli interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente, la normativa tecnica, gli *standard* e le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente, il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio, la verifica dell'efficacia di leggi e di altre disposizioni normative;

d) verifica gli aspetti tecnico-scientifici negli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA);

e) fornisce a chiunque ne faccia richiesta, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, i dati disponibili sullo stato dell'ambiente, nonché pareri e consulenze in materia di tutela dell'ambiente e di recupero dell'equilibrio compromesso;

f) fornisce supporto tecnico e scientifico nelle azioni per il risarcimento del danno ambientale ed agisce come parte civile al predetto fine. Al Servizio viene devoluto integralmente l'ammontare liqui-

dato a titolo di risarcimento dei danni ambientali, da chiunque sia stata intentata l'azione;

g) controlla lo stato dell'ambiente, anche mediante ispezioni dirette sul territorio e nei luoghi confinati, e ha il potere di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e da persone fisiche e giuridiche private, al fine di accertare la violazione di norme nelle materie di cui all'articolo 1, comma 4;

h) promuove lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili;

i) concorre alle attività di formazione, studio, ricerca, sviluppo, promozione, validazione e diffusione delle informazioni in ordine agli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla protezione ambientale;

l) coopera con l'Agenzia europea per l'ambiente e con le organizzazioni internazionali aventi fini analoghi.

ART. 4.

(Attività conoscitiva e di informazione al pubblico).

1. L'attività conoscitiva dello stato dell'ambiente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è realizzata mediante la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione di dati; l'accertamento, la sperimentazione, la ricerca e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico, nelle sue componenti biotiche e abiotiche, e delle condizioni generali di rischio; la formazione e l'aggiornamento delle carte ambientali, collaborando a tal fine con i servizi tecnici nazionali; l'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria. Sulla base di tale attività, il Servizio elabora la relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. L'attività conoscitiva, svolta secondo criteri, metodi e *standard* utilizzati in campo internazionale, è altresì preordinata alla formazione delle statistiche ambientali. A tal fine, il Servizio fa parte del Sistema statistico nazionale. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le forme e i modi del necessario coordinamento, assicurando la coerenza con le metodologie e gli obiettivi adottati da parte dell'Agenzia europea per l'ambiente e dell'Istituto statistico delle comunità europee (Eurostat).

3. L'informazione statistica ufficiale in materia ambientale è fornita al Paese ed agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono adottate le disposizioni per assicurare il coordinamento e la collaborazione dei soggetti pubblici comunque operanti nel medesimo settore attribuito alla competenza del Servizio, anche al fine di garantire la realizzazione del sistema informativo unico, cui vanno raccordati gli esistenti sistemi informativi, compresi quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Servizio assicura una efficace informazione al pubblico sullo stato dell'ambiente, promuove attività di divulgazione ed educazione in materia ambientale e verifica gli aspetti tecnico-scientifici delle iniziative di sensibilizzazione ambientale promosse dalle amministrazioni pubbliche competenti.

ART. 5.

*(Obblighi di informazione
in materia ambientale).*

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali, locali e strumentali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli al Servizio, secondo le prescrizioni da questo emanate.

ART. 6.

*(Attività di controllo.
Riordinamento delle competenze).*

1. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, restano ferme le competenze attribuite ai diversi

ministeri, nonché quelle delegate dallo Stato alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali e strumentali, in ordine alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione dell'inquinamento nelle sue diverse forme ed ai controlli in materia ambientale.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per il riordino delle competenze amministrative di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri direttivi:

- a) organicità delle attribuzioni;
- b) efficienza del coordinamento tra i diversi soggetti competenti;
- c) coerenza con le competenze attribuite al Servizio;
- d) garanzia, nell'interesse nazionale, dell'unità di indirizzo amministrativo nel settore, attraverso lo scambio di dati, la reciproca collaborazione, l'adozione di metodologie e tecniche operative uniformi sull'intero territorio e l'individuazione di priorità comuni e di *standard* unici.

ART. 7.

(Agenzia centrale per la protezione ambientale).

1. L'APA per la protezione ambientale (APA) ha personalità giuridica ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni della presente legge.

2. L'APA esplica le funzioni di interesse nazionale che la legge attribuisce al Servizio.

3. L'APA esercita direttamente nei confronti delle agenzie di cui all'articolo 9, comma 1, poteri di indirizzo e coordinamento tecnico, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative ed i criteri di attività.

4. Spetta comunque all'APA accertare il rispetto della normativa statale a tutela

dell'ambiente per i casi in cui si tratti di fenomeni che abbiano rilevanza nazionale o che possano essere accertati mediante la omologazione dei prodotti.

5. L'APA tiene i rapporti con l'Agenzia europea per l'ambiente e stabilisce i criteri per i raccordi con le agenzie di cui all'articolo 9, comma 1.

ART. 8.

(Ordinamento dell'Agenzia centrale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'Agenzia centrale che definisce i poteri e le funzioni dei diversi organi. Con la medesima procedura sono approvate le modifiche allo statuto.

2. Sono organi dell'Agenzia centrale:

a) il consiglio di amministrazione, composto di sette membri, aventi comprovata competenza tecnica e scientifica ed esperienza nazionale e internazionale, cinque dei quali designati dal Ministro dell'ambiente e due dal Ministro della sanità. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'ente e dura in carica tre anni. I consiglieri sono nominati per un triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere confermati per un secondo triennio solo tre membri su sette;

b) il direttore generale, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e non può essere confermato per un secondo mandato. Tale incarico è incompatibile con ogni altra attività;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

4. Su proposta dell'Agenzia centrale, il Ministro dell'ambiente presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione, un programma triennale di attività. Nell'ambito di questo programma il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il piano di lavoro, che può essere adeguato nel corso dell'anno con la stessa procedura.

5. L'Agenzia centrale è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto applicabili. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'Agenzia centrale, le funzioni di cui al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.

6. La dotazione organica dell'Agenzia centrale è stabilita in 500 unità di personale scientifico e tecnico e in 100 unità di personale amministrativo. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla definizione delle qualifiche professionali e dei livelli funzionali.

ART. 9.

(Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Ogni regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono con propria legge le agenzie che operano sul rispettivo territorio, garantendo loro autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e amministrativa in armonia con quanto stabilito per l'ordinamento dell'Agenzia centrale.

2. Le agenzie di cui al comma 1 hanno il compito di svolgere nel proprio ambito

territoriale, mediante l'utilizzazione di proprie strutture, le funzioni attribuite al Servizio.

3. Alle agenzie di cui al comma 1 sono trasferiti i compiti di protezione sanitaria delle popolazioni contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, compresi la nomina e l'insediamento della relativa commissione.

4. Sono incorporati nelle agenzie di cui al comma 1 i presidi multizonali di prevenzione già istituiti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, così come riorganizzati sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con i relativi beni mobili e immobili e le attrezzature di laboratorio.

ART. 10.

(Trattamento economico del personale del Servizio nazionale per la protezione ambientale).

1. Ai fini del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia centrale si applicano le norme stabilite dalla legge 11 luglio 1988, n. 266, e dalla legge 25 agosto 1991, n. 282, per il personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).

2. Al fine di assicurare la coerenza del trattamento giuridico ed economico nell'intero Servizio, al personale delle agenzie di cui all'articolo 9, comma 1 è assicurato un trattamento non inferiore a quello stipulato per i dipendenti dell'Agenzia centrale, salvi gli adeguamenti e i vincoli di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ART. 11.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino a quando non è costituita l'Agenzia centrale, al fine di consentire un rapido avvio delle attività attri-

buite a tale Agenzia è istituita, nell'ambito dell'ENEA, un'apposita struttura di servizio in cui vengono immessi, con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, d'intesa tra loro, dipendenti dell'ENEA, del Laboratorio di igiene del territorio dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Dipartimento centrale insediamenti produttivi e impatto ambientale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), fino alla concorrenza della dotazione organica di cui all'articolo 8, comma 6.

2. Il presidente e il consiglio di amministrazione dell'ENEA assicurano alla struttura di cui al comma 1 l'indipendenza nell'esercizio delle proprie competenze e autonomia gestionale e organizzativa, con le stesse procedure e garanzie che l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282, stabilisce per il funzionamento della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP). Il direttore della struttura di cui al comma 1 è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Adottato lo statuto e nominati gli organi di cui all'articolo 8, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente il personale immesso nei ruoli della struttura di cui al comma 1 transita nei ruoli dell'Agenzia centrale, senza soluzione di continuità per quanto attiene al rapporto di impiego.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere relativo alla istituzione dell'Agenzia centrale, valutato in lire 110 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte, per l'anno 1993 e per gli esercizi successivi, a carico del bilancio dello Stato e a favore dell'ENEA, dell'ISPESL e dell'Istituto superiore di sanità.

2. La riduzione di cui al comma 1 sarà ripartita in proporzione al personale trasferito all'Agenzia centrale, computando in

misura forfettaria la minore spesa per le retribuzioni e gli oneri riflessi, per il funzionamento e per gli investimenti a fini di ricerca.

3. All'onere relativo all'istituzione delle agenzie di cui all'articolo 9, comma 1 provvedono le singole regioni mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nei rispettivi bilanci di previsione per il funzionamento delle strutture e per il pagamento del personale operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.